



SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Personale

www.comune.monopoli.ba.it

Tel. 080 41 40 290 - Email: christiana.anglana@comune.monopoli.ba.it

Pec: comune@pec.comune.monopoli.ba.it

Ai dipendenti

Ai dirigenti

OGGETTO: Comunicazione in merito al Green pass rafforzato ed all'estensione dell'obbligo di vaccinazione sui luoghi di lavoro. Misure organizzative.

Gentili dipendenti,

si richiama l'attenzione delle SSLL sulle disposizioni che estendono l'obbligo vaccinale e richiedono il possesso del green pass rinforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021, introdotto dal D.L. 1/2022 (*Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro*), dispone che a decorrere dal 15 febbraio 2022, i pubblici dipendenti ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (*c.d. greenpass rinforzato*).

In sostanza, l'accesso presso la sede comunale da parte dei lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale ovvero coloro che abbiano un'età pari o superiore a 50 anni o che compiano 50 anni entro il prossimo 15 giugno, è subordinato all'esibizione di green pass in corso di validità che attesti:

- a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale *primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo*;
- b) *l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute*;
- c-bis) *l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo*).

Per i lavoratori che non abbiano ancora compiuto 50 anni e che li compiano oltre il prossimo 15 giugno, che non sono ad oggi soggetti ad obbligo vaccinale, l'accesso presso la struttura continuerà ad essere consentito anche con l'esibizione di certificazione in corso di validità attestante l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare, come da disposizione attualmente in vigore.

Si evidenzia che il possesso del certificato verde "rinforzato" costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.



I soggetti che ne siano sprovvisti non possono, infatti, accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i dipendenti soggetti ad obbligo vaccinale la verifica dell'adempimento del predetto obbligo vaccinale necessario per l'accesso alla sede di lavoro, è condotta da ciascun dirigente acquisendo le informazioni necessarie direttamente dai dipendenti interessati. Si invitano dunque i dipendenti destinatari delle disposizioni predette a comunicare entro il 15.2.2022 al proprio dirigente la documentazione attestante il proprio stato in relazione all'obbligo previsto.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 i datori di lavoro invitano, senza indugio, l'interessato a produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa.

Si precisa al riguardo che secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DL 44/2021 *“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”*.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita in ragione di specifica attestazione del medico di medicina generale sopra richiamata, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV” (*art. 4 comma ter del DL 44/2021*). In pendenza del termine di differimento, il personale potrà continuare ad accedere nel luogo di lavoro esibendo la certificazione green pass base.

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, eccetto nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. L'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione delle sopra riportate disposizioni, ove rilevato, è inoltre sanzionato con il pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 ferme le conseguenze disciplinari.

Come già previsto per i dipendenti che non accedono all'ufficio poiché privi di green pass base, l'ufficio personale, in sede di verifica dei cartellini e previa consultazione dei



dirigenti di ciascuna area, provvederà con decorrenza dal 15 febbraio, all'inserimento del giustificativo "sospensione dal servizio d.l. 172/2021" per tutti coloro che non abbiano prodotto la richiesta certificazione ovvero il legittimo motivo di differimento, fino alla data di produzione della certificazione stessa.

La verifica del possesso del green pass per l'accesso in ufficio sarà operata dal personale attualmente formalmente incaricato dei controlli con le medesime modalità oggi vigenti.

Pur in presenza di disposizioni normative che non brillano per chiarezza e linearità di contenuti, chiedo la collaborazione di dipendenti e dirigenti nel fare in modo che l'attuazione delle stesse non arrechi disfunzioni organizzative nel rispetto di scelte individuali non sindacabili.

Sarebbe in questo senso gradito ricevere da tutti coloro che per proprie insindacabili motivazioni non abbiano intenzione di sottoporsi a vaccino e non dispongano di una attestazione di omissione o differimento, comunicazione tempestiva della predetta circostanza, di modo da consentire all'ente di adottare per tempo le necessarie misure organizzative.

Più in generale, per quanto riguarda l'utenza, come già comunicato, resta fermo l'obbligo per tutti gli utenti di esibire il c.d. greenpass base già con decorrenza dalla data odierna.

Si precisa tuttavia al riguardo che, secondo le ultime disposizioni di cui all'art.1 lettera c) del DPCM del 21.1.2022, tra le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, rientrano le esigenze di sicurezza: in tal caso è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti. Per le predette attività, l'accesso degli utenti è dunque consentito anche in assenza di green pass base o rinforzato.

Si trasmette in allegato, per completezza, la tabella riepilogativa pubblicata dalla Presidenza del Consiglio contenente il prospetto delle attività consentite *senza/con* green pass "*base*"/*rafforzato*.

L'Ufficio resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

Il Segretario Generale
dott.ssa Christiana Anglana
(firma digitale)